



*Roma, 3 marzo 2006*

# *Ministero della Salute*

Dipartimento dell'Innovazione  
Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici

*N.* DGFDM/SDG-VIII/P/8821/C.1.a.c

*Risposta al Foglio del  
N. 1*

Alla Federazione Ordine Farmacisti Italiani  
Via Palestro 75  
00185 R O M A

OGGETTO: 1) Ricettari da utilizzare per la prescrizione dei medicinali stupefacenti di cui alla Tabella II, Sezione A, della legge 49/2006  
2) Limiti prescrittivi dei medicinali a base di Flunitrazepam

Si riscontra la nota n. 20060002127/AG, in data odierna, con cui codesta Federazione ha chiesto chiarimenti sulle due questioni sintetizzate in oggetto.

Nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 49/2006, l'articolo 43 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al DPR 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni prevedeva, all'articolo 43, comma 2, che le ricette per la prescrizione di preparazioni di cui alle tabelle I, II e III (allora) previste dall'articolo 14 dovessero essere staccate da un "ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero della sanità".

Il nuovo testo dell'articolo 43, introdotto dalla legge n. 49/2006, non contiene più la previsione di un ricettario a madre-figlia ma stabilisce che "I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute".

In attesa che sia approvato il nuovo ricettario, tenuto conto che le preparazioni di cui alle vecchie tabelle I e III sono oggi comprese nella tabella II, sezione A, appare coerente consentire il temporaneo uso del ricettario a madre-figlia di tipo unico per la prescrizione delle preparazioni contenute in tale sezione, come già indicato nella nota DGFDM/VIII/P/C.1.a.c/8262 del 1° marzo 2006. Non si riscontrano, tuttavia, ostacoli all'utilizzo, in via alternativa, del ricettario a ricalco previsto per le prescrizioni dei medicinali di cui all'allegato III-bis. In entrambi i casi la prescrizione deve avvenire

secondo le vigenti previsioni dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 43. In caso di uso del ricettario a madre-figlia, per soddisfare il disposto del secondo periodo del comma 4 si potrà ricorrere a fotocopia della stessa ricetta.

Per quanto riguarda i limiti prescrittivi (una sola confezione per non più di 60 mg per ciascuna ricetta) del Flunitrazepam per uso orale, non si ritiene che essi possano ritenersi implicitamente abrogati dal fatto che il comma 2 del nuovo articolo 43 indichi, con previsione generale, che la prescrizione dei medicinali iscritti nella tabella II, sezione A, può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a 30 giorni. Non sarebbe logico ritenere, infatti, che la maggiore restrizione concernente il tipo di ricetta da utilizzare (chiaramente voluta dal legislatore con la previsione dell'obbligo di utilizzazione della ricetta speciale, in luogo della ricetta da rinnovare volta per volta ) possa implicare la abrogazione di una speciale misura restrittiva attinente al diverso profilo del quantitativo massimo di sostanza dispensabile con una singola ricetta.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Claudio De Giuli)